

COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA



REGOLAMENTO TARI - TASSA RIFIUTI
(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2021

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione dei rifiuti
- Art. 3. Classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Opzioni per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
- Art. 5. Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal /nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 6. Agevolazioni per l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 7. Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti
- Art. 8. Soggetto attivo

TITOLO II – SOGGETTI PASSIVI E PRESUPPOSTO

- Art. 9. Soggetti passivi
- Art. 10. Presupposto e ambito di applicazione
- Art. 11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 14. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 15. Costo di gestione
- Art. 16. Piano Finanziario
- Art. 17. Determinazione della tariffa
- Art. 18. Articolazione della tariffa
- Art. 19. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 21. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 24. Scuole statali
- Art. 25. Tributo provinciale
- Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune

- Art. 30. Accertamento esecutivo
- Art. 31. Sanzioni
- Art. 32. Riscossione
- Art. 33. Interessi
- Art. 34. Rimborsi
- Art. 35. Somme di modesto ammontare
- Art. 36. Contenzioso

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 38. Clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI – Tassa Rifiuti in relazione alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa della TARI, ai sensi del comma 651 della Legge 147 del 27.12.2013, si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, a quelle disposte da ARERA, dal D.Lgs 116/2020, nonché ai criteri di articolazione delle tariffe stabiliti con il presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal Decreto Legislativo 03 settembre 2020 n. 116, dalle Leggi Regionali, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti

urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4. Opzioni per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Secondo quanto previsto dall'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 238 comma 10 del D.Lgs 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 5 Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC all'Ufficio Tributi ed all' Ufficio Tecnico Sez. Rifiuti, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in nell' Allegato "C" al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procederà al distacco del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi ed all' Ufficio Tecnico Sez. Rifiuti a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate, rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Si richiede una planimetria dei locali con la qualificazione di utilizzo delle superfici che dovrà essere firmata dal Responsabile dell'attività. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

Art. 6 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento

Art. 7. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo

smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

d-bis) sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art 3, paragrafo 2) lettera g), del Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 8. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – SOGGETTI PASSIVI E PRESUPPOSTO

Art. 9. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali

ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10. Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire nella dichiarazione, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare;
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che

non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di colmo di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

Art. 11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia

- confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto;
 - j) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari,

di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.;
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30 %

Art. 14. Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie imponibile dei rifiuti, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate.
3. Per le altre unità immobiliari, ovvero immobili a destinazione speciale (gruppo D), immobili a destinazione particolare (gruppo E) ed entità urbane (gruppo F), la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
4. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; il

Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 15. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio della raccolta differenziata, ad esclusione dei costi relativi al mero smaltimento dei rifiuti speciali al quale provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 (che ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti MTR), adottata dall'Autorità per la regolazione dell'energia, reti ed ambiente (ARERA) e le successive modificazioni ed integrazioni
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 16. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, l'Ente predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti ed ambiente (ARERA).
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante (Sindaco), attestante la veridicità dei dati trasmessi;
 - b) una relazione di accompagnamento che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge;
 - c) una relazione di validazione del Piano Economico Finanziario, sottoscritta dai Responsabili delle Aree interessate, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica messa a disposizione dell'ARERA (Appendice 1 del MTR) e tutte le informazioni ed i dati rilevanti per la determinazione delle

entrate tariffarie in coerenza con i criteri disposti dalla nuova metodologia. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

d) il parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del PEF predisposto ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente adotta gli atti previsti e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) il piano economico finanziario ed i relativi allegati.

Art. 17. Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 651-652 dell'Art. 1 Legge 147/2013.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 18. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; quest'ultima a sua volta viene suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, riportate nell'Allegato "A" al presente regolamento; le sottocategorie vengono dettagliatamente descritte nell' Allegato "B".
2. La tariffa è composta da una quota fissa ed una parte variabile in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;

Art. 19. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata entro il termine di 30 gg.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di trasmissione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, attestata da apposita Dichiarazione.

Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all. 1 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto di eventuali scostamenti previsti dall'art. 1 comma 652 Legge 147/2013.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 all. 1 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto di eventuali scostamenti previsti dall'art. 1 comma 652 Legge 147/2013.

Art. 21. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di nr. 1 unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche con un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, non sono soggette alla TARI, a condizione che la struttura ospitante rilasci apposita dichiarazione di ricovero.
5. Per ciascun nucleo familiare registrato all'anagrafe comunale, deve essere presentata apposita dichiarazione TARI; pertanto non è possibile dichiarare un

numero complessivo di occupanti, relativi a due o più nuclei famigliari, in relazione ad un unico alloggio.

6. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate ad attività ricettive non alberghiere di cui all'Art. 18 comma 4 Legge Regionale 01.10.2015 n.27

Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all. 1 del D.P.R n. 158/1999, tenendo conto di eventuali scostamenti previsti dall'art. 1 comma 652 Legge 147/2013;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all.1 del D.P.R. n. 158/1999, tenendo conto di eventuali scostamenti previsti dall'art. 1 comma 652 Legge 147/2013;
3. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui all' Art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A"; le sottocategorie vengono dettagliatamente descritte nell' Allegato "B".
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente denunciate.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 24. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 25. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. A partire dall'anno d'imposta 2021, come da criteri definiti con decreto del MEF 01.07.2020, gli importi relativi al Tefa vengono versati distintamente dalla Tari utilizzando i codici tributo istituiti.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - . abitazioni di proprietà di soggetti non residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - . Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) titolari di pensione estera (anche in regime internazionale,) si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
4. Si applica una riduzione forfetaria ai soli contribuenti che già utilizzano esclusivamente la compostiera.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 . Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
 3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 . Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), fatte salve ulteriori attività di accertamento da parte degli uffici competenti.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve essere presentata su apposito modello di cui all'allegato "D" del presente Regolamento.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve essere presentata su apposito modello di cui all'allegato "E" del presente Regolamento.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la

dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 30. Accertamento Esecutivo

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione, nonché il parziale od omesso versamento del tributo sono accertati notificando al soggetto passivo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento esecutivo.
2. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che lo stesso ha valore di intimazione ad adempiere entro i termini di Legge acquistando efficacia a titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (Legge 160/2019 –art. 1 comma 792 lettere a) b)
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 31. Sanzioni

1. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, con almeno 2 rate e con scadenza da definire con apposito atto dalla Giunta Municipale;
Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa ("pagoPA" ecc.), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 38. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato "A"

CLASSIFICAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Allegato "B"

CLASSIFICAZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Classe 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni religiose
- Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali
- Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe
- Scuole di ballo
- Sale da gioco
- Sale da ballo e divertimento
- Musei e gallerie private
- Scuole parificate di ogni ordine e grado
- Scuole private di ogni ordine e grado
- Scuole del preobbligo private
- Asili nido
- Centri di assistenza alle persone diversamente abili
- Aree scoperte in uso
- Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati.
- Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

- Cinema
- Teatri
- Teatri parrocchiali
- Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
- Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

- Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi
- Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono trasporto di merci e persone
- Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- Stazioni ferroviarie della “metropolitana”
- Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
- Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
- Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
- Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
- Magazzino deposito in genere senza vendita
- Magazzino deposito di corrieri/spedizionieri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi)
- Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati
- Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
- Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di spurgo e locali collegati (spogliatoi, uffici)
- Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento delle attività di trivellazione/ perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)
- Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di disinfestazione, manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici)
- Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno

- Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività distribuzione automatica di alimenti e bevande
- Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri v-vendita esterni di generi misti (alimentari e non)
- Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di pulizia e disinfestazione
- Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività autotrasportatore
- Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione del verde
- Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

- Locali collegati a Campi da calcio e locali ad essi collegati
- Locali collegati a Campi da tennis
- Locali collegati a Piscine
- Locali collegati a Bocciodromi e simili
- Locali collegati a palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Aree scoperte distributori carburante
- Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

- Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

- Saloni o locali finalizzati all'esposizione di autovetture anche se l'attività di vendita si svolge in altra -sede
- Saloni esposizione in genere

-Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati

-Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

-Ostelli per la gioventù

-Foresterie

-Alberghi diurni e simili

-Alberghi

-Locande

-Pensioni

-Affittacamere e alloggi

-Residences

-Case vacanze

-Bed and Breakfast

-Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

-Soggiorni anziani

-Case di cura e riposo

-Case per ferie

-Colonie

-Caserme e carceri

-Collegi ed istituti privati di educazione

-Collettività e convivenze in genere

-Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

-Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

- Enti pubblici
- Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
- Studi legali
- Studi tecnici
- Studi commercialisti/ragioneria
- Studi medici/sanitari/veterinari
- Studi privati
- Studi di registrazione sonora
- Studi di ingegneria
- Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 500 mq
- Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche
- Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria
- Uffici generici
- Studio fotografico, attività di videoediting
- Autoscuole
- Laboratori di analisi generici
- Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi.
- Laboratori odontotecnici
- Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti
- Agenzie di viaggio, tour operator , servizi di prenotazione e attività connesse
- Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco
- Internet point
- Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
- Emittenti radio tv pubbliche e private

- Pompe funebri
- Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- Laboratori di sviluppo e ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad essi collegati)
- Laboratori di sviluppo e ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali
- Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- Servizi di supporto alle imprese
- Attività dei call-center e dei customer-service
- Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l'industria
- Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri adesivi
- Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per l'industria della profumeria e della cosmetica
- Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia
- Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di carta, cartone, buste
- Organizzazioni di convegni e fiere
- Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali.
- Servizi di vigilanza privata
- Attività di mediazione immobiliare
- Attività di consulenza e di orientamento scolastico
- Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
- Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).

Classe 12 - Banche ed istituti di credito

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici

- Istituti assicurativi privati
- Istituti finanziari pubblici
- Istituti finanziari privati
- Attività dei servizi finanziari
- Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione
- Attività delle società di partecipazione (holding)
- Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di poste italiane

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

- Librerie
- Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali
- Cartolerie
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Profumerie
- Materiale elettrico
- Materiale plastico
- Materiale informatico
- Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.
- Telefoni
- Personal computer, stampanti, fotocopiatrici
- Lavanderie
- Ferramenta
- Erboristerie

- Apparecchi radio tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Carte da parati, stucchi e cornici
- Articoli sportivi compresi quelli per la pesca
- Calzature
- Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti dedicati all'automazione industriale e di processo anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
- Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
- Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
- Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.
- Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
- Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
- Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici,

elettromeccanici, informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

-Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

-Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

-Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

-Materiale idraulico

-Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento)

-Prodotti di profumeria e cosmesi

-Chincaglierie

-Prodotti per animali

-Mobili e macchine per uffici

-Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti, prodotti "auto motive".

-Magazzini per l'esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti

-Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

-Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare soft-air se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

-Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

-Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per

corrispondenza di ferramenta e utensileria per l'edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

-Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.

anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

-Vendita all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

-Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso

-Aree scoperte in uso

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

-Esercizi commerciali non alimentari tra cui:

-Edicole giornali

-Tabaccherie

-Ricevitorie lotto totip totocalcio

-Farmacie

-Copisterie

-Mini market / bazar non alimentari

-Aree comuni condominiali di centri commerciali

-Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

-Gioiellerie e Orologerie

-Pietre e metalli preziosi

-Antiquariato

-Negozi di filatelia e numismatica

-Aree scoperte in uso negozi ecc.

-Ceramica

-Strumenti musicali e spartiti

- Bigiotterie
- Dischi e videocassette
- Tende e tessuti
- Tessuti per arredamento e tappeti
- Articoli di ottica
- Corsetteria, busti ortopedici
- Articoli medicali, strumenti di laboratorio
- Analizzatori e/o rivelatori di gas
- Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di medaglie , distintivi, coppe, trofei, targhe.
- Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di prodotti medicali ed elettromedicali e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
- Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di compressori (a pistone, con inverter ecc.),relativi accessori, macchine per il trattamento dell'aria compressa e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
- Strumentazione e componentistica fotonica e optoelettronica (soluzioni laser custom di produzione e marcatura misuratori di potenza ed energia laser)
- Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia.
- Articoli di fotografia
- Negozi mercerie e filati
- Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita
- Vendita all' ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

- Locali e aree mercati beni non alimentari
- Aree scoperte in uso
- Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Servizi di cura per gli animali di compagnia
- Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- Elettricista
- Vetraio
- Lavanderia a secco
- Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico
- Idraulico (riparazione , installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas)
- Legatore
- Tipografo
- Tappezziere
- Attività di serigrafia
- Attività di preparazione alla stampa , fotoincisione
- Riparazione calzature e articoli da viaggio
- Realizzazione matrici per la stampa di etichette autodesive di carta o plastica
- Restauro mobili in legno
- Riparazione attrezzature alberghiere
- Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo
- Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica
- Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori
- Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
- Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere
- Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi
- Laboratorio di sartoria

- Laboratori e botteghe artigiane in genere
- Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

- Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli
- Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori
- Carrozzerie
- Elettrauto
- Officine per la rettifica di parti meccaniche
- Officine per la tornitura
- Officine in genere
- Officine per la riparazione pneumatici
- Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

- Stabilimenti industriali
- Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e piattaforme
- Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano
- Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri
- Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica
- Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi
- Fabbricazione di detersivi
- Fabbricazione di cavi elettrici
- Fabbricazione di serbatoi metallici per l'industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e

farmaceutica

- Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione
- Fabbricazione di gadget in plastica
- Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili)
- Fabbricazione di pompe e compressori
- Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti
- Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie
- Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse
- Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine
- Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche
- Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica
- Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica
- Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori
- Fabbricazione di indumenti da lavoro
- Fabbricazione di etichette in materie plastiche
- Fabbricazione delle matrici per stampa offset
- Fabbricazione di borse e prodotti in pelle
- Fabbricazione di tende da sole e veneziane
- Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)
- Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili
- Fabbricazione di prodotti in metacrilato
- Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l'industria farmaceutica
- Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi
- Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico)
- Assemblaggio lampadari
- Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali
- Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi
- Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze)

-Fabbricazione di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria compressa)

-Trivellazioni e perforazioni

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

-Ristorazione con somministrazione

-Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che dispongono di posti a sedere

-Trattorie

-Self - service

-Pizzerie

-Tavole calde con o senza bar

-Agriturismo

-Osterie con cucina

-Attività rientranti nel comparto della ristorazione

-Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

-Mense popolari

-Refettori in genere

-Mense aziendali

-Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

-Birrerie

-Osterie senza cucina

-Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

-Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della cooperazione

-Bar e altri esercizi simili senza cucina

-Bar collegati ad attività alberghiera

- Caffè
- Bar pasticcerie
- Gelaterie
- Latterie
- Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione
- Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso
- Aree scoperte in uso

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- Negozi confetterie e dolci in genere
- Negozi generi alimentari
- Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca
- Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico
- Latterie
- Macellerie
- Salumerie
- Pollerie
- Prodotti ittici (pesce, ecc.)
- Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
- Bottiglierie
- Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza
- Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe
- Aree scoperte in uso ai negozi appartenenti alla classe 25

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

- Plurilicenze alimentari e/o miste
- Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti

confezionati) escludendo la vendita di prodotti alimentari “freschi”

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

-Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non alimentari)

-Pescherie

-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

-Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere

-Negozi di fiori

-Locali vendita serre

-Aree scoperte in uso

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

-Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banche di mercato generi alimentari

-Banche a posto fisso

-Posteggi di generi alimentari

-Banche di generi alimentari

-Aree scoperte in uso

Classe 30 - Discoteche, night club

-Night clubs

-Ritrovi notturni con bar ristoro

-Clubs privati con bar ristoro

Allegato "C"

**DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA RELATIVA ALL'ART. 5 DEL
REGOLAMENTO TARI "OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL
REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA"**

Il sottoscritto:

COGNOME _____ NOME _____

LUOGO E DATA NASCITA _____ C.F.: _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____ N. _____

IN QUALITA' DI:

TITOLARE RAPPRESENTANTE LEGALE AMMINISTRATORE

DELLA **DITTA/SOCIETA'**

P.IVA _____ COD. FISCALE (se diverso) _____

CON SEDE LEGALE IN VIA _____ N. _____
CITTA' _____

CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale) in Via _____

N. _____ COMUNE _____ PROV. _____

e-mail: _____ telefono _____

Cod. ATECO principale _____

sotto la sua personale responsabilità

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) nel **QUINQUENNIO 2022-2026**

DICHIARA

Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale:

DESTINAZIONE LOCALE (ufficio/magazzino,	DATI CATASTALI (fg./num/s	Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti	Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali) mq

- **che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto (di durata almeno quinquennale)**

FRAZIONE	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	COD CER	SOGGETTO AUTORIZZATO
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e	200108	
	Rifiuti biodegradabili	200201	
	Rifiuti dei mercati	200302	
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	
	Carta e cartone	200101	
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	
	Plastica	200139	
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	
	Legno diverso da quello di cui alla	200138	
METALLO	Imballaggi metallici	150104	
	Metallo	200140	
IMBALLAGGI	Imballaggi materiali compositi	150105	
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	
	Vetro	200102	
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109	
	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
TONER	Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	
VERNICI, INCHIOSTRI,	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui	200128	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli della	200130	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
RIFIUTI URBANI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	

- di impegnarsi a trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno copia della documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati al recupero con i soggetti sopra indicati;

(Per le richieste di reintegro nel servizio di raccolta pubblico barrare la casella sottostante)

- di volersi avvalere del servizio di raccolta pubblico dei rifiuti urbani e quindi chiede di essere reintegrato tra le utenze non domestiche che usufruiscono del servizio, secondo l'art. 5 comma 5 del regolamento TARI.

DATA

FIRMA

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Rodigo, con sede in Rodigo, Piazza Ippolito Nievo, 3, indirizzo posta elettronica certificata (PEC) comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it tel. 0376 684211, nella sua qualità di **Titolare del trattamento dei dati**, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, **esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente**, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopra indicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell'allegata modulistica.

L'interessato al trattamento dei dati

Data e firma _____

NUOVA OCCUPAZIONE

CONSISTENZA DELL'OCCUPAZIONE (metri quadrati dell'immobile occupato) MQ. _____

(Devono essere calcolate tutte le superfici dei locali coperti al netto delle murature.

Sono da considerare anche garage e scantinati e locali mansardati per la parte la cui altezza supera m 1,50)

Trattasi di abitazione

- Nuova (mai abitata o ristrutturata)
- Già abitata. Indicare il precedente intestatario della Tassa o Tariffa

Immobile in

- Proprietà
- In affitto (indicare generalità del proprietario:)
- In usufrutto (proprietario)
- Altro diritto reale di godimento (proprietario)

NUMERO DEGLI OCCUPANTI (alla data dell'inizio dell'occupazione) N. _____

(Indicare nomi e cognomi):

- PRESTA SERVIZIO COME BADANTE
Indicare il nome della persona che viene assistita Sig./Sig.ra

Tel. _____ (assistito o familiare).

In questo caso non è necessario comunicare gli identificativi catastali.

- TRATTASI DI ABITAZIONE LOCATA AMMOBILIATA (inquilino non residente in Comune di Rodigo)

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

L'utente ha cessato di occupare i locali sopra individuati.

- Trasferitosi in altro comune
- Abitazione non occupata priva di arredamento e priva di allacci ai servizi pubblici (o con allacci sigillati)
- Trasferitosi al seguente nuovo indirizzo del Comune di Rodigo

Via/piazza _____ n° _____

- CON attivazione nuova utenza TARI
- SENZA attivazione nuova utenza TARI. Intestatario

VARIAZIONE METRATURA

Nuova metratura TOTALE mq _____

RICHIESTA ESENZIONE/RIDUZIONE

- Riduzione della parte variabile per compostaggio domestico (vedi Regolamento) Si dichiara di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti mediante compostiera fornita dal Comune in data.....
- Si dichiara che l'immobile non è occupato, non viene utilizzato e viene mantenuto sfitto.
- La famiglia anagrafica deve essere ridotta ai fini TARI. di N° ____ unità in quanto:
 - Servizio di lavoro o volontariato all'estero.
 - Degenza o ricovero in casa di cura o riposo, comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. (si allega specifica documentazione)
 - N° familiari da non conteggiare _____ (si allega specifica documentazione)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione sopra riportata comporta la decadenza dai benefici richiesti, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti, come stabilito dagli artt. 75 e 76 del Dpr 28/12/2000, n. 445.

- Il sottoscritto autorizza il Comune di Rodigo a inviare le bollette di tassa rifiuti all'indirizzo di posta elettronica riportato sul retro.
- Il sottoscritto autorizza il Comune di Rodigo a inviare alla stessa casella di posta elettronica comunicazioni istituzionali e notizie di pubblica utilità.

In ogni momento sarà possibile chiedere che l'indirizzo di posta elettronica venga rimosso dall'elenco dei destinatari comunicandolo, con qualsiasi mezzo all'Ufficio Segreteria del Comune di Rodigo.

Data e firma

Ai sensi dell'art. 38, Dpr 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

La sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la richiedente della cui identità mi sono

personalmente accertato/a mediante

Riservato all'ufficio: Consegnata il Prot. n. Firma addetto _____

DATA OGGETTO DELLA DENUNCIA |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (decorrenza)

NUOVA OCCUPAZIONE

CONSISTENZA DELL'OCCUPAZIONE (metri quadrati dell'immobile occupato) MQ _____

Di cui coperta mq _____ scoperta mq _____

OGGETTO DELL'ATTIVITA' _____

Codifica attività (D.Lgs. 22/1997) _____

Trattasi di immobile

- Nuovo (mai occupato)
- Già occupato. Indicare il precedente intestatario della TARI _____

Immobile

- In proprietà
- In locazione (indicare generalità del proprietario: _____)
- Altro diritto reale di godimento (proprietario _____)

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

La ditta ha cessato di occupare i locali sopra individuati per:

- Cessata attività o trasferimento in altro Comune
- Trasferimento al seguente nuovo indirizzo del Comune di Rodigo

Via/piazza _____ n° _____

- CON attivazione nuova utenza TARI
- SENZA attivazione nuova utenza TARI. Intestatario _____

VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO

NUOVA METRATURA mq _____

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ _____

RICHIESTA ESENZIONE/RIDUZIONE

Riduzione per mq _____ di parte fissa e variabile per smaltimento rifiuti mediante apposita Ditta (Allegare documentazione comprovante)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione sopra riportata comporta la decadenza dai benefici richiesti, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti, come stabilito dagli artt. 75 e 76 del Dpr 28/12/2000, n. 445.

- Il sottoscritto autorizza il Comune di Rodigo a inviare le bollette di tassa rifiuti all'indirizzo di posta elettronica indicato.
- Il sottoscritto autorizza il Comune di Rodigo a inviare alla stessa casella di posta elettronica comunicazioni istituzionali e notizie di pubblica utilità.

In ogni momento sarà possibile chiedere che l'indirizzo di posta elettronica venga rimosso dall'elenco dei destinatari comunicandolo, con qualsiasi mezzo all'Ufficio Segreteria del Comune di Rodigo.

Data _____

(firma dell'utente)

Ai sensi dell'art. 38, Dpr 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

La sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la richiedente della cui identità mi sono

personalmente accertato/a mediante _____

Spazio riservato all'ufficio:

Consegnata il _____ Prot. n. _____ L'addetto _____

OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA AL SERVIZIO TRIBUTI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL FINE DI EVITARE IL RECUPERO DEL TRIBUTO DOVUTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI LEGGE.